

Comune di Roccafranca

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 6 in data 07/03/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA IUC -COMPONENTE TASI - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.

L'anno duemiladiciasette il giorno sette del mese di marzo alle ore 20.30, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

Seduta pubblica, di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<input checked="" type="checkbox"/> VALTULINI Emiliano	<input checked="" type="checkbox"/> VERTUA Mauro
<input checked="" type="checkbox"/> ANTONELLI Umberto	<input checked="" type="checkbox"/> FOLETTI Alberto
<input type="checkbox"/> PANERONI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/> FRANZELLI Marco
<input checked="" type="checkbox"/> FRANZELLI Valeria	<input checked="" type="checkbox"/> FERRARI Roberta
<input checked="" type="checkbox"/> BOSETTI Paolo	<input checked="" type="checkbox"/> COSTA Marcella
<input checked="" type="checkbox"/> SIGNORINI Ottorino	<input checked="" type="checkbox"/> TOMASONI Morris
<input checked="" type="checkbox"/> PIEMONTI Elena Maria	

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1

Assiste il Segretario comunale sig. TURTURICI Dott.Ssa Susanna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor VALTULINI Emiliano nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA IUC –COMPONENTE TASI – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il Sindaco Emiliano Valtulini,

Terminata la discussione,

Visti:

1. l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:
 - a) l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b) il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
3. gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Atteso che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

1. al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
2. al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
3. al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

4. al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

5. al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dal comma 14 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, secondo cui per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione fino all'azzeramento;

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e dell'utilizzatore, a condizione che NON siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

- la riduzione al 75% dell'aliquota a favore degli immobili locati a canone concordato;

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

Constatato che il comma 26 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Stabilità 2016) prevede il blocco degli aumenti dei tributi degli enti locali e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015;

Constatato, altresì, che il comma 42, lettera a) della Legge 11.12.2016, n.232 (legge di bilancio 2017), prevede anche per l'anno 2017 il blocco dell'aumento dei tributi locali è cioè "sospeso" il potere degli enti locali di deliberare aumenti di prelievo sui tributi propri rispetto al prelievo fiscale applicato nel 2015;

Visto il Regolamento sull'Imposta Comunale Unica - TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 28 aprile 2016;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

Appurato quindi che:

1. il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2017, è stato

quantificato in € 70.000,000 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
 2. tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 72,60% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella "A" che segue:

Servizi	Spesa
Illuminazione pubblica	€ 120.600,00
Manutenzione strade (escluse spese finanziate con oneri di urbanizzazione e proventi violazioni Codice della Strada)	€ 55.948,49
Verde pubblico (escluse spese finanziate con oneri di urbanizzazione)	€ 76.160,54
Servizi demografici e cimiteriali	€ 32.600,00
Servizi di sicurezza urbana (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 63.618,93
Totale	€ 348.927,96
Entrata da Tasi	€ 70.000,00
Percentuale di copertura	20,06%

Considerato che si reputa opportuno confermare, per l'anno 2017, la tassa sui servizi indivisibili (TASI) con le aliquote come segue:

- **ESENTI:** abitazione principale categorie catastali diverse da A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7)
- **0 per mille:** abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7)
- **0,5 per mille:** ulteriori pertinenze dell'abitazione principale C/2 C/6 C/7
- **1 per mille:** fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del D.L.6 n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni
- **0 per mille:** aree edificabili
- **0,5 per mille:** fabbricati categoria D (diversi dalla categoria D rurale ad uso strumentale)
- **0,5 per mille:** altri fabbricati REGOLARMENTE locati o utilizzati dal possessore
- **0,5 per mille:** altri fabbricati sfitti/inutilizzati (ad eccezione categoria D);

Visto inoltre l'art. 4 comma 4 del Regolamento TASI che prevede "Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.

La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.";

Ritenuto di confermare nella misura del 30% la TASI dovuta dall'occupante l'immobile;

Visto:

1. il comma 169 dell'art.1 della legge 27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007) che testualmente dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

2. l'art.5 comma 11 del D.L. 30.12.2016, N.244 (C.D. Decreto Milleproroghe) che ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017 (abrogando il termine previsto dall'1 comma 454 della Legge 232/2016);

Richiamato il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTI i pareri riportati in calce al presente atto;

VISTA la normativa vigente;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dal Sindaco e da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella "A" di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la TASI è diretta;

2. Di confermare a valere per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come di seguito indicate, per un gettito complessivo preventivabile in € 70.00,00:

- **ESENTI:** abitazione principale categorie catastali diverse da A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7)
- **0 per mille:** abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7)
- **0,5 per mille:** ulteriori pertinenze dell'abitazione principale C/2 C/6 C/7
- **1 per mille:** fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del D.L.6 n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni
- **0 per mille:** aree edificabili
- **0,5 per mille:** fabbricati categoria D (diversi dalla categoria D rurale ad uso strumentale)
- **0,5 per mille:** altri fabbricati REGOLARMENTE locati o utilizzati dal possessore
- **0,5 per mille:** altri fabbricati sfitti/inutilizzati (ad eccezione categoria D);
- di confermare nella misura del 30% la TASI dovuta dall'occupante l'immobile ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento TASI;

3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017;

5. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa in via telematica al MEF, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013., da pubblicarsi entro il 14 ottobre 2016 come previsto dalla Finanziaria 2016;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l' urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l' art. 134, comma 4 del D. lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dal Sindaco e da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato esteso dal Segretario Comunale e dallo stesso viene sottoscritto insieme al Presidente.

IL PRESIDENTE
f.to **VALTULINI Emiliano**

IL SEGRETARIO
f.to **TURTURICI Dott.ssa Susanna**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E/O DI TRASMISSIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

E' stata comunicata in data odierna al Prefetto, ai sensi dell'articolo 135 - comma 2° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. (prot. N° _____)

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 14/3/2017



Il Segretario Comunale
TURTURICI Dott.ssa Susanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, _____

f.to **Il Segretario Comunale**